

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 agosto 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

Le decisioni della Corte dal n. 343/1993 al n. 350/1993 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - Corte costituzionale, del 4 agosto 1993, n. 32, unitamente a quelle dal n. 355/1993 al n. 364/1993.

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 337. Ordinanza 7-23 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Dipendenti - Primari - Trattamento economico - Interpretazione dell'art. 29 secondo comma del d.P.R. n. 761/1979 - Assegnazione temporanea del dipendente a mansioni superiori - Difetto di motivazione - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 29, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98)

Pag. 7

N. 338. Ordinanza 7-23 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazione resa dall'imputato alla p.g. e alla presenza del difensore - Lettura - Esclusione - Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata (sentenza n. 476/1992 e ordinanza n. 176/1993) - Manifesta infondatezza.

(C.p.p. art. 513).

(Cost., artt. 3, 24 e 112)

» 9

N. 339. Ordinanza 7-23 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Onorari - Spettanza in misura ridotta al procuratore rispetto a quanto percepito dall'avvocato - Impugnazione di norma contenuta in atto privo di forza di legge e perciò sottratto al sindacato della Corte - Manifesta inammissibilità.

(Decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392, art. 8).

(Cost., artt. 35 e 36)

» 10

N. 340. Ordinanza 7-23 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura - Affitto di fondo rustico - Sospensione delle procedure giudiziarie finalizzate al rilascio dei fondi rustici comunque condotti - Impugnazione di decreto-legge non convertito né reiterato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 23 gennaio 1993, n. 18, art. 4, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 11

N. 341. Ordinanza 7-23 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Decreto ingiuntivo - Esecuzione provvisoria del decreto ex art. 648 del c.p.c. - Trattamento probatorio differenziato tra fornitura di merci e prestazioni fatturate di servizi - Difetto di legittimazione del giudice a quo a proporre la questione di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.

(C.p.c. artt. 634 e 648).

(Cost., art. 3)

» 13

N 342. Ordinanza 7-23 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali - Valore abilitante - Titolo per l'esercizio della professione - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 114/1993) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, art. 9; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, ultimo comma).

(Cost., artt. 76 e 77 primo comma)

Pag. 14

N 351. Ordinanza 11 giugno-28 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Catasto - Tariffe d'estimo - Applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale - Valore venale e valore locativo - Impugnazione di decreto-legge non convertito - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77)

» 16

N 352. Ordinanza 11 giugno-28 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Catasto - Immobili urbani - Attribuzione di rendita catastale - Applicazione - Surtrezza introduzione di fatto di una tassa patrimoniale - Impugnazione di atti privi di forza di legge - Mutazione del quadro normativo di riferimento - Necessità di un riesame della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(DD.MM. finanze 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 6).

(Cost., artt. 3 e 35)

» 17

N 353. Ordinanza 20-28 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Successione - Imposta di - Aliquote e scaglioni - Valore globale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 222/1989, 211/1990 e 179/1992) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 19

N 354. Ordinanza 26-28 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Proroga di diritto del contratto - Mancato accordo sulla determinazione del canone - Automaticità - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 323/1993) - Analoghe questioni già dichiarate infondate - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-*bis*, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3, 24 e 42)

» 21

N. 365. Ordinanza 26-30 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Tutela dell' - Scarichi eccedenti limiti di tollerabilità - Installazione di impianti di depurazione - Esclusione - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, terzo comma).

(Cost., artt. 4 e 41)

Pag. 23

N. 366. Ordinanza 26-30 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Dichiarazione dei redditi - Presentazione - Omissione - Ordinanze di rimessione prive di indicazioni circa le controversie *a quibus* - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Difetto della esposizione del fatto - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 19, quinto comma, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., art. 3)

24

N. 367. Ordinanza 26-30 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Delitto aggravato di violazione di sigilli - Applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.* in considerazione della continuazione con altro reato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 20 e 147/1993) - Difetto di rilevanza ai fini del giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(C.p. art. 81, secondo comma, ultima parte in relazione al primo comma dello stesso articolo).

(Cost., artt. 3 e 27)

25

N. 368. Ordinanza 26-30 luglio 1993.

Rinvio a nuovo ruolo della cause iscritte rispettivamente al n. 15 e al n. 84 del registro ordinanze 1993, ai nn. 3 e 4 del registro conflitti 1993, al n. 700 del registro ordinanze 1992 e al n. 17 del registro ricorsi 1993

27

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 337

Ordinanza 7-23 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Dipendenti - Primari - Trattamento economico - Interpretazione dell'art. 29 secondo comma del d.P.R. n. 761/1979 - Assegnazione temporanea del dipendente a mansioni superiori - Difetto di motivazione - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 29, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 19 marzo-25 giugno 1992 dal T.A.R. per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara sul ricorso proposto da Antonarelli Michele contro la U.L.S.S. n. 15 di Vasto, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione della U.L.S.S. n. 15 di Vasto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal dott. Michele Antonarelli, aiuto ortopedico, contro la U.S.L. di Vasto per ottenere la differenza di trattamento economico spettantegli in ragione delle mansioni superiori di primario svolte dal 30 giugno 1986 fino al 29 novembre 1988, il T.A.R. per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara, con ordinanza in data 19 marzo-25 giugno 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 febbraio 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, «quale risulta essere a seguito della sua integrazione con l'art. 36 della Costituzione e 2126 cod. civ.» secondo l'interpretazione delineata da questa Corte con l'ord. n. 908 del 1988 e le successive sentenze nn. 57 del 1989 e 296 del 1990;

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione in esame, così interpretata, contrasta: *a)* col principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e col diritto al lavoro garantito dall'art. 4 della Costituzione, perchè rende possibili arbitrari favoritismi che determinano situazioni di privilegio per alcuni, mediante assegnazione di fatto a mansioni superiori, e impediscono agli altri di concorrere a svolgere le stesse mansioni in condizioni di parità; *b)* con l'art. 32 della Costituzione, perchè il diritto fondamentale alla salute esige che alle mansioni sanitarie siano adibiti soggetti dotati di adeguata capacità professionale; *c)* con l'art. 36 della Costituzione, in quanto applica il criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato indipendentemente dal presupposto della «verificata sussistenza nel dipendente delle capacità proprie della qualifica superiore»; *d)* con l'art. 97 della Costituzione, perchè «il buon andamento e l'imparzialità degli uffici pubblici sarebbero vanificati dall'indiscriminata applicazione del principio dell'art. 2126 cod. civ.»; *e)* con l'art. 98 della Costituzione, perchè «il dipendente non sarebbe più al servizio esclusivo della Nazione, ma si servirebbe del posto pubblico per personali fini di carriera»;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la U.S.L. di Vasto chiedendo una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma *de qua* nei limiti indicati nell'ordinanza di rimessione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata;

Considerato che l'interpretazione dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979, elaborata dalle sentenze sopra citate e accolta da una serie di decisioni dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 2 del 1991, nn. 1, 2, 5 del 1992), si è consolidata nella giurisprudenza amministrativa;

che essa si fonda su alcuni punti fermi della giurisprudenza di questa Corte, fissati dalla sentenza n. 236 del 1992 ed ora sanciti dall'art. 57 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione dell'art. 2, lett. *n*), della legge di delega legislativa 23 ottobre 1992, n. 421, e precisamente: *a*) nell'ambito normativo dell'art. 36 della Costituzione sono compresi anche i rapporti di pubblico impiego; *b*) l'art. 97 della Costituzione non è incompatibile col riconoscimento all'impiegato trasferito temporaneamente a mansioni superiori del diritto al trattamento economico corrispondente per il periodo di assegnazione alle medesime, ma giustifica, unitamente all'art. 98, primo comma, della Costituzione, talune limitazioni di questo diritto; *c*) l'art. 98 della Costituzione è incompatibile soltanto con l'integrazione nella disciplina del pubblico impiego della regola privatistica (art. 2103 cod.civ.) di automatica acquisizione della qualifica superiore quando l'assegnazione si prolunghi oltre un certo periodo di tempo; *d*) l'accertamento della capacità professionale mediante procedure concorsuali o altri modi formali previsti dalla legge è un presupposto costitutivo dell'inquadramento del dipendente nella corrispondente qualifica funzionale, non un indice della qualità del lavoro prestato necessario per l'applicabilità dell'art. 36 della Costituzione, nè a tal fine è indispensabile un provvedimento formale di conferimento dell'incarico: in virtù dell'art. 2126 cod. civ., applicabile anche ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici (art. 2129 cod.civ.), per far valere il diritto di cui *sub b*) è sufficiente che il dipendente abbia svolto di fatto mansioni superiori alla qualifica in conformità di una direttiva impartitagli, anche informalmente, dal dirigente preposto all'unità organizzativa nella quale il dipendente presta servizio;

che la possibilità di abuso del potere di assegnazione temporanea del prestatore di lavoro a mansioni superiori impegna la responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente preposto alla gestione dell'organizzazione del lavoro (ed eventualmente anche la responsabilità penale ove si concretasse in un abuso d'ufficio per recare ad altri un vantaggio, nel qual caso si prospetterebbe pure il limite di applicabilità previsto dall'art. 2126 cod.civ. qualora emergesse un disegno illecito di cui fosse partecipe lo stesso lavoratore), ma non fornisce alcun argomento per censurare la norma in esame come lesiva del principio di eguaglianza, del diritto al lavoro, del diritto alla salute, dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e ancora del principio che impone ai pubblici impiegati di operare al servizio esclusivo della Nazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 338

Ordinanza 7-23 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Dichiarazione resa dall'imputato alla p.g. e alla presenza del difensore - Lettura - Esclusione - Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata (sentenza n. 476/1992 e ordinanza n. 176/1993) - Manifesta infondatezza.****(C.p.p. art. 513).****(Cost., artt. 3, 24 e 112).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1992 dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Soave nel procedimento penale a carico di Fusi Luca ed altro, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanza del 25 maggio 1992 (pervenuta a questa Corte il 3 marzo 1993), il Pretore di Verona, sezione distaccata di Soave, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente che sia data lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria alla presenza del difensore, ai sensi dell'art. 350 del codice medesimo;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata da un lato viola l'art. 3 della Costituzione in quanto la esclusione in essa prevista non trova razionale giustificazione, essendo l'atto della polizia giudiziaria assistito dalla garanzia difensiva della presenza del difensore, e, dall'altro, gli artt. 24 e 112 della Costituzione, ponendosi in contrasto con il diritto di difesa e con l'obbligo di esercizio dell'azione penale, «principi che coordinati tra loro devono tendere all'acquisizione come prove idonee alla decisione finale di tutti gli atti del procedimento acquisiti al contraddittorio delle parti»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che, con sentenza n. 476 del 1992, questa Corte ha già dichiarato non fondata (e con ordinanza n. 176 del 1993 manifestamente infondata), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di dar lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria con l'assistenza del difensore ai sensi dell'art. 350 del codice medesimo;

che in dette pronunce si è osservato, in sintesi, che la norma impugnata, limitando la possibilità di lettura alle sole dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice con esclusione delle sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria *ex art.* 350 del codice di procedura penale, non è certamente irragionevole, in considerazione della sostanziale differenza — proprio sotto l'angolo visuale delle garanzie difensive dell'imputato (fra le quali è compresa la facoltà di non rispondere) — tra tale atto di indagine della polizia giudiziaria e l'interrogatorio effettuato dall'autorità giudiziaria, dovendo solo quest'ultimo essere svolto con le modalità garantistiche di cui all'art. 65 del codice di procedura penale;

che, in ordine, poi alla denunciata violazione degli artt. 24 e 112 della Costituzione, va ribadito (cfr. le citate pronunce nn. 476/1992 e 176/1993) che la disciplina dettata dalla norma censurata concerne il regime di utilizzabilità, ai fini della decisione, di precedenti dichiarazioni provenienti dall'imputato ed attiene pertanto essenzialmente al tema delle garanzie difensive di quest'ultimo, per cui il generico richiamo agli anzidetti parametri costituzionali risulta, nei termini in cui è prospettato, del tutto inconferente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Soave, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0851

N. 339

Ordinanza 7-23 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Onorari - Spettanza in misura ridotta al procuratore rispetto a quanto percepito dall'avvocato - Impugnazione di norma contenuta in atto privo di forza di legge e perciò sottratto al sindacato della Corte - Manifesta inammissibilità.

(Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 novembre 1990, n. 392, art. 8).

(Cost., artt. 35 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392 (Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali), promosso con ordinanza emessa il 4 gennaio 1993 dal giudice conciliatore di Roma nel procedimento civile vertente tra la U.S.L. RM/33 e la S.r.l. Biomedical, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanza del 4 gennaio 1993, il giudice conciliatore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392, «là dove prevede che al procuratore spetti la metà degli onorari di avvocato»;

che, ad avviso del remittente, la norma viola, da un lato, l'art. 35, primo comma, della Costituzione, in quanto prevede «la tutela dimezzata del lavoro del procuratore rispetto all'eguale lavoro di un avvocato», e, dall'altro, l'art. 36, primo comma, della Costituzione, poiché non garantisce al procuratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo per l'inammissibilità (essendo la norma impugnata priva di forza di legge), o, in subordine, per l'infondatezza della questione;

Considerato che la norma impugnata è contenuta in un decreto ministeriale, vale a dire in un atto evidentemente privo di forza di legge e perciò sottratto al sindacato di questa Corte;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392 (Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali), sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 36 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0852

N. 340

Ordinanza 7-23 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura - Affitto di fondo rustico - Sospensione delle procedure giudiziarie finalizzate al rilascio dei fondi rustici comunque condotti - Impugnazione di decreto-legge non convertito né reiterato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 23 gennaio 1993, n. 18, art. 4, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco GRECO;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 18 (Misure urgenti in materia di affitti agrari), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1993 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Anchisi Irma ed altra e Beltrami Iride, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Iride Beltrami contro Irma e Leopolda Anchisi per la risoluzione di un contratto di affitto di fondo rustico, la Corte d'appello di Torino - Sezione specializzata agraria, con ordinanza del 18 febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del D.-L. 23 gennaio 1993, n. 18, secondo cui «sino alla convocazione di cui al comma 1 e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese le procedure giudiziarie finalizzate al rilascio dei fondi rustici comunque condotti»;

che, ad avviso del giudice remittente, dovendo la sospensione intendersi riferita non solo alle azioni esecutive, ma anche alle azioni di cognizione, la norma denunciata comporta una irragionevole compressione del diritto del proprietario al rilascio del fondo con violazione del principio di eguaglianza unitamente al principio di tutela giurisdizionale dei diritti;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che il decreto-legge n. 18 del 1993 non è stato convertito in legge, come risulta dal comunicato del Ministero di grazia e giustizia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993, né è stato reiterato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 18 (Misure urgenti in materia di affitti agrari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino - Sezione specializzata agraria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: GRECO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 341

Ordinanza 7-23 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo civile - Decreto ingiuntivo - Esecuzione provvisoria del decreto ex art. 648 del c.p.c. - Trattamento probatorio differenziato tra fornitura di merci e prestazioni fatturate di servizi - Difetto di legittimazione del giudice a quo a proporre la questione di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.****(C.p.c. artt. 634 e 648).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco GRECO;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 634 e 648 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1992 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. «New Center Color» e la S.a.s. «Pratoelabora C.A.F.», iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso del procedimento di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per prestazioni diverse dalla somministrazione di merci e di denaro, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato, investito della domanda di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., con ordinanza del 9 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 aprile 1993), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 634 e 648 cod. proc. civ. per «ingiustificata disparità di trattamento probatorio tra forniture di merci e prestazioni fatturate di servizi»;

che il giudice remittente si ritiene legittimato a sollevare la questione in quanto originata da una domanda sulla quale è competente a decidere in via definitiva lo stesso giudice;

Considerato che il potere decisorio attribuito al giudice istruttore dall'art. 648 cod. proc. civ. comprende soltanto l'accertamento dei presupposti ivi indicati per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

che il giudice istruttore non può pregiudicare, nemmeno incidentalmente, il merito della causa, e in particolare non ha il potere di decidere *incidenter tantum* sull'esistenza dei presupposti di applicabilità del procedimento monitorio, il cui accertamento appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio;

che pertanto, neppure in quanto investito dell'istanza di cui all'art. 648 cod. proc. civ., egli è legittimato a proporre la suddetta questione di costituzionalità dell'art. 634 cod. proc. civ.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 634 e 648 cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: GRECO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0854

N. 342

Ordinanza 7-23 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali - Valore abilitante - Titolo per l'esercizio della professione - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 114/1993) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, art. 9; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, ultimo comma).

(Cost., artt. 76 e 77 primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento) e dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1990 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Maria Antonietta Santoro nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Maria Antonietta Santoro nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali,

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa l'11 giugno 1990 (pervenuta il 5 aprile 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento) e dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica);

che il decreto presidenziale n. 14 del 1987 disciplina il valore abilitante del diploma di assistente sociale e stabilisce che il diploma stesso costituisce l'unico titolo per l'esercizio della professione di assistente sociale (art. 1), della quale contestualmente definisce il contenuto (art. 2), così intendendo attuare l'art. 9 del d.P.R. n. 162 del 1982, che, provvedendo al riordinamento delle scuole universitarie dirette a fini speciali, consente di determinare con appositi decreti presidenziali i diplomi rilasciati dalle scuole stesse, che hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni o che costituiscono titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego;

che il Tribunale amministrativo rimettente ritiene che l'art. 9 del d.P.R. n. 162 del 1982 sia stato emanato in assenza di apposita delega da parte delle Camere; in violazione, quindi, dell'art. 77, primo comma, della Costituzione, in quanto la delega attribuita con l'art. 12, ultimo comma, della legge n. 28 del 1980 per la revisione degli ordinamenti delle scuole dirette a fini speciali non comprenderebbe il potere di incidere sulla libertà di esercizio di una determinata attività, rendendo necessario per essa un titolo di studio in precedenza non richiesto; che se, invece, l'art. 12, ultimo comma, della legge n. 28 del 1980 comprendesse nella delega la possibilità di disciplinare la professione di assistente sociale, questa norma, ad avviso del Tribunale amministrativo rimettente, sarebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in quanto la delega sarebbe priva della determinazione di principi e criteri direttivi;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso Tribunale amministrativo regionale nel corso di altri analoghi procedimenti, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 114 del 1993;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta argomenti o profili nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento) e dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 351

*Ordinanza 11 giugno-28 luglio 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Catasto - Tariffe d'estimo - Applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale - Valore venale e valore locativo - Impugnazione di decreto-legge non convertito - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 26 maggio 1992, n. 298, art. 2, primo comma).****(Cost., artt. 3, 23, 24 e 77).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 (Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie e per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie), promossi con ordinanze emesse il 5 giugno 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia sui ricorsi proposti da Mencacci Luigi ed altri contro l'Ufficio tecnico erariale di Perugia, iscritte ai nn. da 447 a 464 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Mencacci Luigi nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con 18 ordinanze (da n. 447 a n. 464 R.O.) di identico contenuto -- emesse tutte il 5 giugno 1992 su altrettanti ricorsi proposti avverso l'applicazione, da parte dell'Ufficio tecnico erariale di Perugia, delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano determinate con decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, emanato in attuazione del precedente decreto ministeriale 20 gennaio 1990 -- la Commissione tributaria di primo grado di Perugia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 77 della Costituzione, dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 (Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie e per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie), che ha attribuito «forza di legge» ai criteri fissati con i predetti decreti ministeriali, in base ai quali le nuove tariffe e le nuove rendite sono state determinate sulla base del «valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile», cioè sulla base del valore venale dell'immobile, anziché sulla base del valore locativo;

che nelle ordinanze di rimessione si sostiene che la norma impugnata, da un canto, non sarebbe sorretta dalle ragioni di necessità e d'urgenza che solo legittimano l'adozione di un provvedimento legislativo urgente; dall'altro, interpreterebbe autenticamente una precedente norma di legge (art. 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405) nel «senso distorto» datole dal Ministro con i suoi decreti, senza alcun riferimento alla normativa catastale, di cui alla legge n. 1249 del 1939 e al d.P.R. n. 1142 del 1949, i cui criteri di valutazione sono stati completamente modificati; in terzo luogo violerebbe il diritto di difesa perchè interferirebbe con provvedimenti giurisdizionali che hanno già disapplicato o annullato i decreti ministeriali citati; ed infine non rispetterebbe il principio di ragionevolezza, «contrapposto al sospetto di arbitrarietà», ricavabile dall'art. 3 della Costituzione;

che si è costituita, in uno dei giudizi, la parte privata aderendo alle considerazioni espresse nell'ordinanza di rimessione (reg. ord. n. 447 del 1992), mentre è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che le ordinanze di rimessione, rivolte tutte avverso la medesima disposizione legislativa, sottopongono alla Corte identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che il decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 25 luglio 1992;

che, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 292, 229, 116 e 51 del 1993), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 (Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie e per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0874

N. 352

Ordinanza 11 giugno-28 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Catasto - Immobili urbani - Attribuzione di rendita catastale - Applicazione - Surrettizia introduzione di fatto di una tassa patrimoniale - Impugnazione di atti privi di forza di legge - Mutazione del quadro normativo di riferimento - Necessità di un riesame della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(DD.MM. finanze 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 6).

(Cost., artt. 3 e 35).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano) e dei DD.MM. 20 gennaio 1990 (Revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano) e 27 settembre 1991 (Determinazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza sul ricorso proposto da Soresi Rosa contro l'U.T.E. di Piacenza, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti l'atto di costituzione di Soresi Rosa, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un contribuente avverso l'asserita illegittima attribuzione della rendita catastale di un immobile urbano — di cui si chiedeva, previa disapplicazione degli atti generali relativi alla formazione della nuova tariffa d'estimo, dichiararsi la nullità o, in subordine, la riduzione — la Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, con ordinanza emessa il 23 aprile 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano) «nella parte in cui sembra consentire al Ministro delle finanze di dare generale applicazione degli artt. 28 e 29 del d.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142», nonché, «in via derivata, dei DM 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991», in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che nell'ordinanza di rimessione si sostiene: *a)* che con decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 è stata autorizzata la revisione delle tariffe d'estimo, poi emanata con successivo decreto dello stesso Ministro in data 27 settembre 1991; *b)* che, per il procedimento di revisione di dette tariffe, i decreti citati hanno fatto riferimento al «valore di mercato ordinariamente ritraibile» per gli immobili a destinazione ordinaria (categorie A, B e C) e «al valore ordinario (*recte*: unitario) di mercato; come media dei valori riscontrati nel biennio 1988-89» per gli immobili a destinazione speciale o particolare (categorie D ed E); *c)* che la rendita è stata ricavata applicando ai detti valori lo stesso tasso di interesse per tutti gli immobili appartenenti alla stessa categoria; *d)* che è stato quindi utilizzato un criterio «facendo generale applicazione — ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 604 — degli artt. 28 e 29 del d.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142, che lo prevedono invece in via di eccezione»;

che, ad avviso del giudice a quo, detto «procedimento» avrebbe comportato che «le obbligazioni tributarie relative agli immobili non siano collegate alla capacità contributiva, ma ad un valore convenzionale e presuntivo», e che di conseguenza le norme impugnate non sarebbero rispettose dell'art. 53 della Costituzione, perchè introdurrebbero «di fatto una tassa patrimoniale sugli immobili»;

che si è costituita in giudizio la parte privata, aderendo alle considerazioni espresse nell'ordinanza di rinvio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando, preliminarmente, la inammissibilità di tutte le questioni, sia di quelle riferite ai decreti ministeriali sopra citati e cioè «ad atti di amministrazione non legislativi», non sindacabili in un giudizio di costituzionalità, sia di quella concernente l'art. 6 del d.P.R. n. 604 del 1973, per difetto di motivazione, e, nel merito, sostenendone l'infondatezza poichè nel sistema tributario «l'indicatore di capacità contributiva» non è costituito solo dal reddito, specie in epoche in cui la pressione fiscale deve necessariamente essere elevata, ed è addirittura doveroso affiancare ad esso altri indicatori di ricchezza, quale il possesso di cespiti patrimoniali, già utilizzato dal legislatore per diverse imposte (imposta sulle successioni, imposta di registro sui trasferimenti immobiliari e di aziende, imposta sulle società anteriore al 1974, imposta sui fondi di investimento «aperti», ecc.); il che, d'altra parte, corrisponde ad una corretta applicazione del principio della progressività tributaria (art. 53, secondo comma, della Costituzione).

Considerato che i decreti ministeriali impugnati non possono essere sottoposti al sindacato della Corte, in quanto atti privi di forza di legge, e pertanto la questione di legittimità costituzionale ad essi riferita è manifestamente inammissibile (v. da ultimo, sentenza n. 23 del 1989);

che, per quanto concerne l'altra questione relativa all'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 — che, ad avviso del giudice *a quo*, costituirebbe la base legislativa dei predetti decreti ministeriali e che avrebbe consentito, in concreto, per la determinazione delle nuove tariffe d'estimo, l'applicazione in via generale di criteri che invece la disciplina precedente, ivi richiamata, e specificamente gli artt. 28 e 29 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142

considerano soltanto in via di eccezione — va rilevato che, per effetto dell'art. 2 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 — che è l'ultimo di una serie di decreti legge non convertiti (nn. 298, 348, 388, 455 del 1992) — è mutato il quadro normativo che il giudice *a quo* è chiamato ad applicare e pertanto gli vanno restituiti gli atti per un nuovo esame della rilevanza di detta questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dei decreti del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 (Revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano) e 27 settembre 1991 (Determinazione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe:

Ordina la restituzione degli atti alla predetta Commissione tributaria per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0875

N. 353

Ordinanza 20-28 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Successione - Imposta di - Aliquote e scaglioni - Valore globale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 222/1989, 211/1990 e 179/1992) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco GRECO;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto da Nicosia Giuseppe contro l'Ufficio del Registro Successioni di Catania, iscritta

al n. 112 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 10 ottobre 1991 (pervenuta il 3 marzo 1993) la Commissione tributaria di Catania, adita con ricorso di Leanza Giovanni avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 nella parte, in cui stabilendo l'applicazione dell'imposta globale con aliquote progressive a scaglioni da applicarsi sull'intero asse e non sulle singole quote ereditarie, postula una violazione della capacità contributiva del singolo beneficiario;

che secondo il giudice rimettente la massa non è soggetto di diritto tributario, nè in particolare è soggetto passivo dell'imposta successoria, atteso che l'art. 5 del d.P.R. 637/72 fa riferimento esclusivamente agli eredi, ai legatari ed ai donatari; sicchè sono questi ultimi in ogni caso a scontare effettivamente l'imposta sul valore globale con una aliquota che è quella relativa al complessivo coacervo trasferito e pertanto debbono pagare un importo superiore a quello che si otterrebbe applicando l'imposta a quanto singolarmente trasferito;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata come già fatto dalla Corte da ultimo con le ordinanze n. 222 del 1989 e n. 179 del 1992.

Considerato che l'eccezione si appalesa manifestamente infondata poichè, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (ordd. nn. 222 del 1989, 211 del 1990 e 179 del 1992), «l'imposizione tributaria inerente alla successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioè, l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza»;

che il giudice rimettente non introduce alcun nuovo e diverso profilo di valutazione che induca la Corte a modificare la sua giurisprudenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1993.

Il Presidente: GRECO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 354

Ordinanza 26-28 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Locazione - Proroga di diritto del contratto - Mancato accordo sulla determinazione del canone - Automaticità - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 323/1993) - Analoghe questioni già dichiarate infondate - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359). (Cost., artt. 3, 24 e 42).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi con ordinanze emesse il 18 febbraio 1993 dal Pretore di Salerno - sezione distaccata di Eboli, il 23 febbraio 1993 dal Pretore di Salerno - sezione distaccata di Mercato S. Severino, il 19 febbraio 1993 dal Pretore di Venezia, il 22 marzo 1993 dal Pretore di Venezia - sezione distaccata di Mestre, il 19 febbraio (n. 2 ordinanze), il 7 e il 1° marzo 1993 dal Pretore di Venezia ed il 3 febbraio 1993 dal Pretore di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 179, 203, 220, 235, 243, 244, 248, 249 e 251 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 18, 19, 21, 22 e 23 dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che i Pretori di Salerno, sezioni distaccate di Eboli (con ordinanza emessa il 18 febbraio 1993) e di Mercato San Severino (con ordinanza del 23 febbraio 1993), di Venezia (con tre ordinanze emesse il 19 febbraio 1993 e con successive ordinanze del 1° e del 7 marzo 1993), di Venezia, sezione distaccata di Mestre (con ordinanza del 22 marzo 1993), e di Genova (con ordinanza emessa il 3 febbraio 1993), in altrettanti giudizi di convalida di licenza per finita locazione per scadenze contrattuali successive al 14 agosto 1992, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;

che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso è con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la proroga di diritto del contratto per due anni, nel caso in cui «le parti non concordino sulla determinazione del canone»;

che le ordinanze di rimessione interpretano questa disposizione nel senso che la proroga opera in modo automatico, se le parti non hanno raggiunto l'accordo sul canone, e che il rifiuto di trattare da parte del proprietario, quali che ne siano le ragioni, è equiparato al mancato accordo;

che alcune ordinanze prospettano l'illegittimità della norma nella sua interezza, altre nella parte in cui non prevede che il locatore possa recedere dal rapporto alla prima scadenza del contratto successiva alla data di entrata in vigore della legge, o nel corso della proroga legale, se ha necessità di disporre dell'immobile per adibirlo ad abitazione propria o, più in generale, per uno dei motivi previsti dagli artt. 29 e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza delle questioni, osservando in particolare che, in base all'interpretazione congiunta del secondo comma e del secondo comma-bis dell'art. 11 del decreto-legge n. 333 del 1992, si deve riconoscere come rilevante la necessità del locatore, che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli artt. 29 e 59 della legge n. 392 del 1978;

Considerato che tutti i giudizi, prospettando questioni identiche o connesse, relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che i giudici rimettenti, dubitando della legittimità costituzionale della proroga delle locazioni, stabilita dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, inserito dalla legge di conversione n. 359 del 1992, hanno sollevato, senza addurre profili o argomenti nuovi, questioni che sono state già esaminate dalla Corte, che con sentenza n. 323 del 1993 ha ritenuto che la limitazione alla facoltà di godimento del bene determinata dalla proroga biennale delle locazioni non contrasta con i parametri costituzionali indicati nelle ordinanze di rimessione. Difatti la proroga non è fine a se stessa, né tale da configurare una sostanziale riedizione del regime vincolistico, ma, limitata nel tempo, risponde all'esigenza eccezionale e transitoria di consentire un graduale passaggio ad un nuovo sistema, caratterizzato dal tendenziale superamento del principio della quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni abitative;

che la Corte ha inoltre dichiarato infondate analoghe questioni di legittimità costituzionale prospettate con riferimento al rapporto tra proroga di diritto ed esigenza o necessità del locatore di utilizzare direttamente l'immobile, in quanto la disposizione denunciata, correttamente interpretata, consente di ritenere che la proroga può essere impedita quando ricorrano le specifiche e comprovate esigenze del locatore previste dalla legge. Difatti la disposizione è inserita in un contesto che vede esclusa la rinnovazione del contratto, anche se sia stato stipulato un patto in deroga, quando il locatore intenda, con attualità e concretezza, adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere rispettivamente previste dagli artt. 29 e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

che, pertanto, le questioni ora riproposte devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate dai Pretori di Salerno, sezioni distaccate di Eboli e di Mercato San Severino, di Venezia e della sezione distaccata di Mestre, di Genova, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 365

Ordinanza 26-30 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Ambiente - Tutela dell' - Scarichi eccedenti limiti di tollerabilità - Installazione di impianti di depurazione - Esclusione - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.****(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, terzo comma).****(Cost., artt. 4 e 41).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1992 dalla Corte di Appello di Trento nel procedimento penale a carico di Berlincioni Silvano, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte di Appello di Trento, nella causa penale contro Berlincioni Silvano, nella qualità di legale rappresentante della conceria Val d'Adige s.r.l., imputato del reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere effettuato nel torrente Leno scarichi eccedenti i limiti di accettabilità di cui al n. 32 della tabella «A» annessa alla detta legge, con ordinanza del 12 novembre 1992 (R.O. n. 103 del 1993) ha sollevato questione di legittimità costituzionale della suddetta norma;

che, a parere della Corte remittente, sarebbero violati gli artt. 4 e 41 della Costituzione, in quanto non sarebbe possibile l'installazione di impianti di depurazione e, comunque, detto limite per l'evoluzione della tecnica del settore non sarebbe più razionale e idoneo a soddisfare l'interesse generale della tutela delle acque dall'inquinamento, onde la lesione dei principi di libertà di iniziativa economica e di libertà di lavoro;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione osservando che la norma impugnata risponde a esigenze reali di tutela dell'ambiente le quali prevalgono sulla stessa iniziativa economica;

Considerato che, a parte il carattere meramente programmatico del precetto di cui all'art. 4 della Costituzione, la concreta disciplina del diritto al lavoro rientra nella discrezionalità del legislatore il quale può dettare limiti a tutela di interessi pubblici e di valori primari quale è la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, beni anche essi garantiti dalla Costituzione (artt. 9 e 32 Cost.);

che parimenti non può ritenersi in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica l'obbligo dell'imprenditore di osservare la disciplina amministrativa e penale che trova fondamento nella tutela di beni costituzionalmente rilevanti (sentt. nn. 184 del 1983 e 127 del 1990);

che pertanto la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in riferimento agli artt. 4 e 41 della Costituzione, sollevata dalla Corte di Appello di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0888

N. 366

Ordinanza 26-30 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Dichiarazione dei redditi - Presentazione - Omissione - Ordinanze di rimessione prive di indicazioni circa le controversie a quibus - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Difetto della esposizione del fatto - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 19, quinto comma, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco GRECO;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 20 giugno e il 18 luglio 1991 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Sanremo sui ricorsi proposti da Praino Maria e Russo Liliana contro l'ufficio Imposte Dirette di Sanremo, iscritte ai nn. 134 e 135 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione tributaria di 1° grado di Sanremo, sul ricorso proposto da Russo Liliana contro l'ufficio Imposte Dirette di Sanremo, con ordinanza del 18 luglio 1991 (R.O. n. 134 del 1993), pervenuta alla Corte costituzionale il 15 marzo 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516;

che, a parere della remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto risultano equiparate le posizioni di chi non aveva presentato la denuncia dei redditi pur essendovi tenuto e quella di chi non la aveva presentata in quanto non vi era tenuto;

che la medesima questione è stata sollevata dalla stessa Commissione Tributaria con ordinanza del 20 giugno 1991, pervenuta alla Corte il 15 marzo 1993 (R.O. n. 135 del 1993), nel giudizio proposto da Praino Maria contro l'Ufficio II.DD. di Sanremo;

che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità, essendo le ordinanze di rimessione prive di indicazioni delle controversie *a quibus* nonché di motivazione sulla rilevanza o, nel merito, per la infondatezza;

Considerato che i due giudizi vanno riuniti perché prospettano la medesima questione;

che manca del tutto la motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, non risultando nemmeno la necessaria esposizione del fatto;

che pertanto le questioni sono manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Sanremo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

Il presidente redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0889

N. 367

Ordinanza 26-30 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Delitto aggravato di violazione di sigilli - Applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.* in considerazione della continuazione con altro reato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 20 e 147/1993) - Difetto di rilevanza ai fini del giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(C.p. art. 81, secondo comma, ultima parte in relazione al primo comma dello stesso articolo).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco GRECO;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, ultima parte, del codice penale, in relazione al primo comma del medesimo articolo, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1993 dal giudice per le indagini preliminari nel procedimento penale a carico di Mauro Trippa ed altro, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di Trippa Mauro e Trippa Mario, imputati dei reati di cui agli artt. 110, 349 del codice penale, 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 1-*sexies* della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché di altre violazioni della legge penale, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Roma, con ordinanza del 26 gennaio 1993 (R.O. n. 199 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, seconda parte, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, ultima parte, del codice penale, in relazione al primo comma del medesimo articolo, e, in linea subordinata, dell'art. 81, primo e secondo comma, del codice penale sempre in relazione ai medesimi parametri di costituzionalità;

che nell'ordinanza di rinvio si premette che gli imputati hanno presentato, con il consenso del p.m., richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. «subordinatamente alla concessione dei benefici», ritenendo la continuazione tra i reati contestati e considerando il delitto aggravato di violazione di sigilli (art. 349, secondo comma, c.p.) il reato più grave ai fini della determinazione della pena;

che nella stessa ordinanza si osserva che le contravvenzioni di cui agli artt. 20, lett. c), della legge n. 47 del 1985

e 1-*sexies* della legge n. 431 del 1985 prevedono la medesima sanzione dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da 30 a 100 milioni di lire e che pertanto l'entità della pena pecuniaria stabilita per tali reati non consente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 del codice penale, mentre nell'ipotesi di commissione del delitto aggravato di violazione di sigilli, ove debbano ritenersi — come nel caso di specie secondo il giudice *a quo* — equivalenti le attenuanti generiche, la concessione del beneficio suddetto sarebbe invece possibile, dovendosi applicare la pena prevista dal primo comma dell'art. 349 del codice penale;

che, ad avviso del giudice remittente, dovendosi ritenere corretta la determinazione della pena richiesta dall'imputato — che considera reato più grave fra quelli contestati il delitto di cui all'art. 349 del codice penale — sussisterebbe una evidente disparità di trattamento, lesiva dell'art. 3 della Costituzione, tra colui il quale debba rispondere della sola contravvenzione urbanistica di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47 (e/o l'art. 1-*sexies* della legge n. 431) e chi commetta anche il più grave reato di violazione di sigilli, dal momento che solo a quest'ultimo può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena;

che, sempre secondo il giudice *a quo*, la norma impugnata sarebbe in contrasto anche con l'art. 27 della Costituzione poiché la pena irrogata, per raggiungere l'effetto rieducativo, deve essere tale da non consentire o addirittura consigliare la commissione di più reati, mentre la descritta disparità di trattamento avrebbe come ulteriore conseguenza quella di provocare «una implicita sollecitazione ad una progressione criminosa», dal momento che chi commette anche il delitto di violazione di sigilli, in concorso con i richiamati reati contravvenzionali, sarebbe consapevole di poter godere di una pena più mite;

che nell'ordinanza si rileva che la questione è rilevante nel giudizio *a quo* «perché la richiesta delle parti è nella sostanza corretta e andrebbe accolta»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la questione sollevata, sia in via principale sia in linea subordinata, ove fosse accolta, determinerebbe come conseguenza di negare agli imputati nel giudizio *a quo* — nei cui confronti è stato riconosciuto il vincolo della continuazione dei reati ed è stata dichiarata meritevole di accoglimento la richiesta di «patteggiamento» ex art. 444 c.p.p. della pena e di concessione dei benefici di legge — l'applicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena;

che nelle ord. nn. 20 e 147 del 1993 questa Corte, giudicando su identiche censure di costituzionalità della norma impugnata ha affermato — richiamando il principio di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione — che «la questione sollevata non si presenta rilevante ai fini del giudizio *a quo*», dal momento che il richiesto aggravamento del regime sanzionatorio non potrebbe comunque operare in tale giudizio nei confronti di imputati già riconosciuti dal giudice remittente «in condizione di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena»;

che nell'ordinanza di remissione non si adducono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati e che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, ultima parte, del codice penale, in relazione al primo comma del medesimo articolo, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

Il presidente: GREGO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0890

N. 368

Ordinanza 26-30 luglio 1993

Rinvio a nuovo ruolo della cause iscritte rispettivamente al n. 15 e al n. 84 del registro ordinanze 1993, ai nn. 3 e 4 del registro conflitti 1993, al n. 700 del registro ordinanze 1992 e al n. 17 del registro ricorsi 1993.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Considerato che all'udienza del 4 maggio 1993 sono state discusse le cause promosse con ordinanze 23 novembre 1992 e 24 dicembre 1992 dal Pretore di Torino, iscritte rispettivamente al n. 15 ed al n. 84 del registro ordinanze 1993, e con ricorso della Regione Lombardia notificato l'8 gennaio 1993 e depositato il 16 gennaio 1993, iscritto al n. 3 del registro conflitti 1993, giudice relatore prof. Luigi Mengoni; con ordinanza 13 marzo 1992 dalla Corte di appello di Torino, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1992, e con ricorso della Regione Lombardia notificato il 16 gennaio 1993 e depositato il 25 gennaio 1993, iscritto al n. 4 del registro conflitti 1993, giudice relatore prof. Cesare Mirabelli;

che all'udienza del 25 maggio 1993 è stata discussa la causa promossa con ricorso della Regione Calabria notificato l'11 febbraio 1993 e depositato il 16 febbraio 1993, iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1993, giudice relatore prof. Vincenzo Caianiello;

rilevato che il 24 luglio 1993 è cessato dalla carica e dall'esercizio delle funzioni il prof. Giuseppe Borzellino, Vice Presidente di questa Corte e componente del collegio nelle udienze sopra indicate;

che a tale data non erano state ancora adottate le decisioni nella cause suddette;

Ritenuto che le cause sopra indicate devono essere rinviate a nuovo ruolo dato che — ai sensi degli artt. 16 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte — le decisioni devono essere deliberate in camera di consiglio da tutti i giudici presenti alle udienze.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone il rinvio delle suddette cause a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

Il presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0891

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale.	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe).	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo.	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo.	L. 13.000

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunci dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della Gazzetta Ufficiale a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento

non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta Autorità.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egido
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Cairni, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuizi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Caprignone, 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58

LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCÌ
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 3 4 0 9 3 *

L. 2.600